



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PALATUCCI"

Indirizzo Musicale

Via F. De Sanctis -83048 Montella -Tel. 0827/61167

Cod. Mecc.: AVIC86800C – C. F. 91010400645 – C.U.: UFLDLW

e-mail: avic86800c@istruzione.it Pec: avic86800c@pec.istruzione.it

Con sede aggregata in Cassano Irpino (AV) – 0827/66121

www.icpalatuccimontella.edu.it



COMUNICAZIONE n.11 del 16.09.2023

Al personale docente ed ATA
Bacheca

Oggetto: programmazione permessi legge 104/92.

Si comunica che i lavoratori beneficiari di cui all'art.33 della Legge 104/1992, come novellato dall'art. 24 della Legge 183/2010, sono tenuti a comunicare al Dirigente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo e possibilmente con riferimento all'arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa e didattica, salvo dimostrate situazioni di urgenza.

Si ritiene, inoltre, importante segnalare che l'Inps con circolare applicativa della nuova normativa n. 45 dell'1.03.2011, in riferimento alle modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazioni di gravità, al punto 2.1 ha precisato che *"Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi (), ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione"*. Sullo stesso tema è intervenuto anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla delicata questione della programmazione dei permessi che, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

Pertanto si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili di fruizione dei permessi o, in assenza di altre indicazioni, a comunicare la relativa fruizione con congruo anticipo di almeno 5 giorni per concordare preventivamente con l'Amministrazione le giornate di permesso, al fine di «evitare la compromissione del regolare funzionamento dell'organizzazione».

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze, con dichiarazione scritta in forma di autocertificazione o con documentazione a corredo, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.

Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all'art. 15 prevede che tali permessi *"....devono essere possibilmente fruiti dal dipendente in giornate non ricorrenti."*

Corre l'obbligo, infine, rendere noto che l'Istituzione scolastica, come ogni Amministrazione Pubblica, è tenuta a comunicare annualmente (entro il 31 Marzo) al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruite a tale titolo da ciascun lavoratore.

E' utile ricordare, in chiusura, che la Cassazione con ordinanza n.2235 del 25.01.2023 ha stabilito che il *"comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse non solo integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo, ma ha rilievo anche ai fini disciplinari"*.



Il Dirigente Scolastico
prof. ing. Massimiliano Bosco

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993